



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Circular Economy

VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

Camera dei Deputati

Roma, Marzo 2016

ANIE Federazione, aderente a **Confindustria**, rappresenta **le imprese elettrotecniche ed elettroniche** attive in Italia, espressione di un settore altamente tecnologico e globalizzato, che investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo. **ANIE Federazione annovera tra i propri associati i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile e accumulatori**, quali soggetti obbligati dalle Direttive 2012/19/UE e 2006/66/CE.

La realtà industriale rappresentata da ANIE:

- **1.200** aziende associate
- **55 miliardi** di Euro di fatturato totale nel 2014
- **410.000** addetti

Le recenti attività a livello europeo, concretizzatesi nel **nuovo Pacchetto Circular Economy** della Commissione e in particolare tramite l'**Atto Comunitario 593 proposta di direttiva che modifica le direttive pile e accumulatori e RAEE** e l'**Atto Comunitario 595 proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti**, vedono le nostre imprese più che mai interessate a collaborare con le istituzioni perché possa concretizzarsi agevolmente il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare. Proprio a tale scopo desideriamo riportarvi alcune osservazioni che auspichiamo possano essere prese in considerazione in fase di finalizzazione delle proposte legislative comunitarie e nazionali.

[Atto Comunitario \(COM \(2015\) 595\): proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti](#)

Tramite il precedente pacchetto Circular Economy la Commissione aveva voluto proporre alcune modifiche al principio di **Extended Producer Responsibility – EPR**, attraverso l'introduzione di criteri minimi, con l'obiettivo ultimo di ottenere in tal modo una riduzione della produzione di rifiuti e un contestuale aumento della raccolta. La nuova proposta della Commissione mantiene tale intento e in aggiunta propone un tentativo di armonizzazione a livello comunitario del principio di REP – Responsabilità Estesa del produttore - tramite **l'introduzione di un nuovo art.8 bis alla Direttiva 2008/98/CE**.

Tuttavia se da un lato risulta apprezzabile il proposito di armonizzare a livello europeo i criteri e le modalità di applicazione del principio di EPR è altresì vero che finora le direttive comunitarie basate sul principio di EPR hanno sempre lasciato una certa flessibilità agli Stati membri nell'interpretazione ed attuazione delle disposizioni in maniera differente; pertanto è necessario porre estrema attenzione nell'individuare un "modello unico ed ideale" di EPR da poter applicare uniformemente a livello europeo.

Segnaliamo anche che **l'emendamento proposto all'art.8.2 dell'attuale direttiva** non tiene adeguatamente in considerazione l'esistenza di legislazioni europee che già prevedono **l'obbligo di progettazione ecocompatibile** di alcuni prodotti, tra cui ad esempio la **Direttiva 2009/125/CE** relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Sarebbe dunque opportuno precisare che le misure di incoraggiamento adottate dagli Stati membri dovrebbero comunque essere in linea con le previsioni delle normative europee vigenti, e fare ad esse riferimento, al fine di non creare distorsioni nel mercato unico europeo. In aggiunta, consentire la definizione di requisiti isolati in materia di progettazione ecocompatibile, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo e recupero, anziché eventualmente programmarli nel contesto di un quadro normativo strutturato, avrebbe impatti negativi per le imprese che si troverebbero a dover gestire requisiti di ecoprogettazione differenti per ogni Stato membro e che peraltro potrebbero confliggere con le specifiche di efficienza energetica richieste ai fini dell'Ecodesign, come già detto precedentemente. Senza considerare gli inevitabili oneri amministrativi, oltre che finanziari, ancor più ingiustificati in quanto potenzialmente validi in uno Stato membro ma non in un altro.

Di seguito alcune osservazioni di dettaglio sui singoli punti del **nuovo articolo 8 bis**:

- L'attuale formulazione del **comma 1**, seppur a nostro giudizio poco chiara, appare condivisibile nell'intento di definire con maggior precisione le responsabilità e i ruoli degli attori coinvolti nell'implementazione del principio dell'EPR, fermo restando il **ruolo principale del produttore**. Oltretutto il comma in esame dovrebbe essere adattato per prevedere una maggiore sinergia con quanto già previsto dalla Direttiva 2008/98/CE all'art.8.4 e agli artt. 14 e 15, annoverando il distributore del prodotto tra i soggetti che devono contribuire a livello logistico/organizzativo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio, a dimostrazione del fatto che il principio di EPR non si esaurisce nel mero finanziamento da parte del produttore.
- Alla **lettera a) del nuovo comma 4**: il concetto di **"totalità dei costi"** è fuorviante, soprattutto in riferimento alla **"raccolta differenziata"** dei rifiuti. I costi della gestione dei rifiuti sono già coperti dal produttore nei limiti e nel rispetto della **responsabilità della gestione dei rifiuti** di cui all'art.15 della Direttiva 2008/98/CE. Inoltre il paragrafo appare in contrasto con il **comma 6** del medesimo articolo dove viene affermato che vi sono più attori coinvolti nell'applicazione dell'EPR, tra cui i servizi pubblici di raccolta, che sono gli unici soggetti responsabili dell'organizzazione e corretta attuazione dei sistemi di raccolta separata delle diverse tipologie di rifiuti, operando così la differenziazione di quei rifiuti originati da prodotti soggetti ad EPR. In aggiunta l'attribuzione della responsabilità della raccolta separata al solo produttore è in conflitto anche con il **principio chi inquina paga** il cui scopo dovrebbe infatti essere quello di responsabilizzare qualunque soggetto produttore di rifiuti, ivi compreso il privato cittadino, ad una ridotta produzione nonché alla corretta differenziazione e successiva gestione ecocompatibile.

Sempre nel **primo capoverso** del paragrafo non vi è coerenza con i **commi 5 e 6**; ancora una volta è necessario ribadire che essendovi più attori coinvolti nell'implementazione dell'EPR il produttore non ha un controllo completo sull'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto fino al trattamento/riciclaggio. Peraltro non tutti i flussi di rifiuti passano attraverso la gestione dei sistemi EPR dei produttori; esistono infatti numerosi altri soggetti, interessati alla gestione, per i quali i rifiuti costituiscono una parte fondamentale del proprio business. Pertanto evidenziamo che solo una minima parte dei **ricavi ottenuti dalla vendita di materie prime secondarie** rientra di fatto nella disponibilità economica del produttore.

- Alla **lettera b) del nuovo comma 4** non possiamo non apprezzare l'intento di intervenire sui contributi finanziari, versati dai produttori, con l'ottica di adeguarli ai costi reali del trattamento, evitando così oneri ingiustificati che possano riversarsi sulle imprese e sui consumatori. Tuttavia alla luce dell'attuale assenza di standard di riferimento validi e riconosciuti a livello europeo, per calcolare l'effettiva **riutilizzabilità** o **riciclabilità** di prodotti estremamente complessi quali i RAEE o le pile e accumulatori, sarebbe, a nostro avviso, prematuro oltre che tecnicamente impraticabile imporre agli Stati membri di modulare i contributi sulla base di due caratteristiche difficilmente misurabili.

Con riguardo alla modifica proposta all'**art.11 della Direttiva 2008/98/CE** sulla **promozione delle attività di riutilizzo** precisiamo come promuovere il riutilizzo delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) giunte a fine vita presenti indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale ed economico.

Va tuttavia sottolineato che molte apparecchiature giunte a fine vita presentano sovente caratteristiche tali da renderle non più conformi ai requisiti comunitari in materia di efficienza energetica, ecodesign, presenza di sostanze pericolose o consumo di risorse in fase di utilizzo. In aggiunta le apparecchiature ricondizionate dovrebbero essere accuratamente inquadrare dal punto di vista legislativo per garantirne la rispondenza agli standard di sicurezza e prestazione per i quali il produttore originario non può più essere ritenuto responsabile a seguito delle operazioni effettuati da soggetti terzi fuori dal suo controllo. In assenza di chiare disposizioni legislative e standard di riferimento suggeriamo quindi adeguata cautela nel promuovere in maniera specifica l'attività di riutilizzo delle AEE.

[Atto Comunitario \(COM \(2015\) 593\): proposta di direttiva che modifica le direttive 2000/53/ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche \(raee\)](#)

Pur non rilevando particolari criticità, per quanto riguarda gli emendamenti proposti ai testi delle direttive, sulla base dell'esperienza acquisita sia in rappresentanza dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche coinvolti dal Sistema RAEE sia dei produttori di pile ed accumulatori, desideriamo porre alla Vostra attenzione alcune problematiche, comuni ad entrambi i sistemi, di cui auspichiamo la rapida risoluzione da parte del legislatore per garantire la piena operatività dei sistemi di recupero implementati dai produttori ed il raggiungimento dei crescenti target di raccolta prefissati a livello comunitario.

E' di fondamentale importanza l'**attuazione di una opportuna attività ispettiva** nei confronti dei soggetti coinvolti, che dovrebbe essere condotta dal Comitato di Vigilanza e Controllo, istituito ai sensi dell'art.35 del D.lgs. 49/2014 in ambito RAEE e che vede le proprie competenze estese alle pile e accumulatori dall'art.19 del D.lgs. 188/08. L'auspicio è che la tempistica dei 60 giorni prevista per l'**adozione del decreto di cui all'art. 27.5 del D.lgs. 188/08** – cosiddetto decreto tariffe-, come modificato dallo schema di decreto, venga rispettata e si possano attuare i dovuti controlli e verifiche sul territorio nazionale, indispensabili per garantire l'applicazione uniforme degli obblighi di legge e la loro osservanza da parte di tutti gli attori coinvolti.

Sempre in riferimento all'attività di vigilanza evidenziamo la necessità di porre in essere un sistema di **controlli per accertare la veridicità delle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al**

Registro nazionale, al fine di non penalizzare tutte quelle imprese che, anche in periodi di congiunture economiche avverse, impegnano tempo e risorse per ottemperare correttamente ai propri obblighi. In tal senso sarebbe utile attuare misure che, in fase di finalizzazione dell'iscrizione al Registro, consentano la verifica dell'effettiva adesione del produttore ad un sistema collettivo o individuale.

Eguale auspicabile sarebbe inoltre l'introduzione di apposite **semplificazioni negli adempimenti ambientali circa le modalità di ritiro dei rifiuti presso i punti vendita da parte dei distributori di pile e accumulatori**. Attualmente, infatti, tale attività risulta assoggettata, ad esempio, agli obblighi di compilazione del Registro carico e scarico: sarebbe invece opportuno garantire anche a questo canale di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori le semplificazioni già previste in ambito RAEE, in considerazione dell'identica metodologia di raccolta attuata a livello di sistema nazionale.

Il D.lgs. 188/2008 ha peraltro già stabilito che i punti di raccolta non sono soggetti a registrazione o autorizzazione; sarebbe pertanto opportuno fare un ulteriore passo avanti che potrebbe portare ad una maggior capillarità ed efficienza della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/CE), che al 17° considerando afferma: *"I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche."*

Nell'intento comune di miglioramento ed efficientamento del sistema di raccolta nazionale segnaliamo da ultimo la proposta di prevedere, anche per il settore delle pile e accumulatori, **un meccanismo analogo a quello indicato dall'art. 40.2 del D.lgs. 49/2014, secondo cui l'adesione del produttore ad un sistema collettivo garantisce la copertura finanziaria** necessaria affinché un prodotto immesso sul mercato possa essere recuperato al termine della sua vita utile, anche in caso di scomparsa dal mercato del produttore. Detto sistema assicurerebbe infatti la corretta gestione delle pile e accumulatori per le quali non è possibile risalire al produttore, e i cui costi di gestione vengono attualmente coperti tramite suddivisione fra i consorzi ad opera del Centro di Coordinamento, secondo un metodo solidaristico volontario.

In **ambito RAEE** dobbiamo purtroppo segnalare la mancata emanazione dell'**apposito decreto ministeriale**, previsto all'**art.11 comma 4 del D.lgs. 49/2014**, che dovrebbe disciplinare il ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'**uno contro zero** dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di **piccolissime dimensioni**. Detta lacuna appare quanto mai grave a fronte dell'incremento nel tasso di raccolta previsto dalla direttiva comunitaria.

Considerazioni finali

In conclusione, come rappresentanti dei produttori di **Apparecchiature Elettriche ed elettroniche – AEE** e di **Pile e Accumulatori**, due tipologie di beni entrambi assoggettati al principio di **EPR**, invitiamo le istituzioni a non commettere l'errore di ritenere che solo l'ennesimo inasprimento degli oneri in capo ai produttori consentirà di raggiungere l'obiettivo di zero rifiuti auspicato dall'Unione europea.

Il punto debole del processo non va identificato nell'industria, soggetto controllato attraverso processi interni o esterni all'azienda, ma nella molteplicità di operatori coinvolti nella filiera, laddove spesso non

sono adeguatamente definite responsabilità e ruoli. **Un deciso orientamento ed attuazione del principio “all actors” dovrebbe essere chiaramente implementato in una legislazione moderna sui rifiuti.** Inoltre i vari organismi competenti dovrebbero garantire il necessario supporto e vigilanza del sistema affinché possa instaurarsi la massima trasparenza delle operazioni di gestione dei rifiuti e dei relativi contributi richiesti ai produttori.

In tal senso ricordiamo quanto già previsto dalla Direttiva 2008/98/CE all’art.8.4 e agli artt. 14 e 15, dove si afferma che non solo il distributore del prodotto ma anche i soggetti attivi nella gestione dei rifiuti (recuperatori raccoglitori e trattatori) debbano contribuire a livello logistico/organizzativo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio, a dimostrazione del fatto che il principio della Responsabilità Estesa del Produttore non può e non deve essere interpretato come mera attribuzione di tutti gli oneri ai produttori, siano essi finanziari o di responsabilità del raggiungimento dei target di recupero e raccolta.

Fondamentale anche il ruolo **dei servizi pubblici di raccolta**, di fatto **finanziati dalla tassazione che si origina dai privati e dalle imprese**, il cui funzionamento ottimale è indispensabile per consentire la raccolta separata e opportunamente differenziata dei rifiuti, con il target ultimo di un continuo, progressivo e costante miglioramento delle performance del sistema.